

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
CANCELLERIA DELLE ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

PROCEDIMENTO N.194/2014 RGE



RELAZIONE INTEGRATIVA

Ill.mo Signor Giudice dott.ssa Angelozzi Daniela,

In merito alla Relazione peritale da me depositata in data 27/07/2017 che riportava quanto segue relativamente al bene n.2:

Il lotto è formato dai seguenti beni: BENE N° 2 - FABBRICATO CIVILE UBICATO A ALANNO (PE) - VIA ORATORIO N.1 PIANI T-1. Omissis;

Dati catastali.

Il bene è individuato al N.C.E.U. del Comune di Alanno al foglio di mappa n.°16, particella 579, sub 28, Cat. A/4, classe 1, consistenza vani 4 PT e P1 e rendita € 136,34.

PRECISO

Che il predetto **sub 28**, in riferimento al lotto 2, benché da me indicato nella perizia di stima, NON ESISTE, **confermo infatti che si è trattato di un refuso di scrittura.**

Il bene deve dunque intendersi identificato correttamente come:

“Catasto Fabbricati Fg. 16, Part. 579 Categoria A4 Cl.1, Cons. 4 Superficie catastale 105 Rendita € 136,34 Piano T-1”. (ALLEGATO N. 1)

Pertanto nell'avviso di vendita dovrà essere riportata la seguente identificazione:

Dati catastali.

Il bene è individuato al N.C.E.U. del Comune di Alanno, Catasto Fabbricati Fg. 16, Part. 579 Categoria A4 Cl.1, Cons. 4, Superficie catastale 105, Rendita € 136,34 Piano T-1”

Nello scusarmi anticipatamente per l'errore veniale e per le eventuali conseguenze, Le rivolgo i miei ossequi.

Pescara, 19/07/2024.

Il C.T.U.

Mazzotta Silvia

